

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 20 marzo 2009 presso la sede della ASO Siderurgica in Ospitaletto (Bs) sono presenti le Parti :

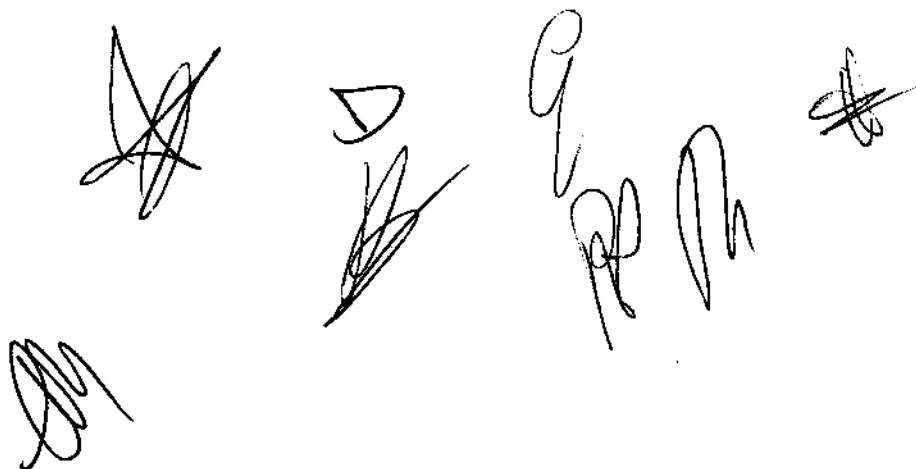
Per la ASO Siderurgica SpA di Ospitaletto i Signori Francesco Uberto, Severino Gilberti, Massimo Lorini, assistiti dal Cdl Pennacchio Roberto

Per la FIOM CGIL di Brescia il Sig. Paolo Franzoni

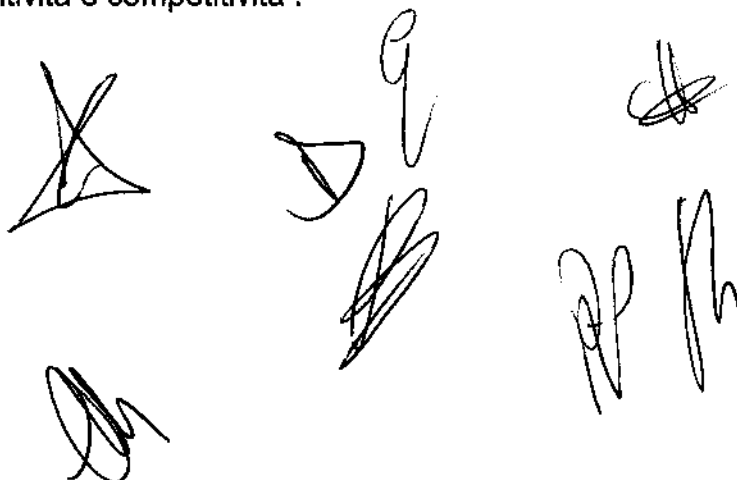
La RSU della ASO Siderurgica Signori Biasone Giovanni, Tiziano Rossi, Bevilacqua Damiano

PREMESSO

- 1) Che la ASO Siderurgica Srl ha dato preventiva informazione alla Rappresentanza Sindacale Unitaria ed alla FIOM-CGIL della situazione aziendale che , allo stato , registra un calo degli ordinativi nell' ordine del 56 % di natura strutturale nel breve e medio periodo (2009 - 2010).
- 2) Che tale drastico calo è da attribuirsi al brusco rallentamento dei grandi investimenti quale effetto della crisi strutturale – sistemica mondiale .
- 3) Che il prodotto altamente speciale della ASO è destinato ad essere installato in grandi impianti destinati , a titolo esemplificativo , alla produzione di energia elettrica , all' estrazione , alla raffinazione e trasporto del petrolio , alla meccanica pesante e al settore aerospaziale e che ogni lingotto di acciaio speciale è destinato ad uno specifico impianto , ed ha caratteristiche specifiche approntate dagli ingegneri progettisti: questo rende impossibile alla ASO produrre per magazzino , ogni colata è infatti una produzione su commessa .
- 4) Che le difficoltà di credito e quindi di finanziabilità di grandi investimenti , il calo del prezzo del petrolio (che ha fatto divenire diseconomici alcuni investimenti), il calo di domanda di energia hanno generato una situazione per cui gli investimenti in corso sono stati fermati e quelli nuovi rimandati o arrestati .



- 5) Che la detta situazione ha prodotto un effetto a catena su tutta la filiera , che è risalita fino ai clienti della ASO , che hanno in corso pesanti piani di ridimensionamento e di gestione di esuberi occupazionali .
- 6) Che la ASO nel corso del 2007 e del 2008 ha effettuato investimenti in nuovi impianti ; in particolare un forno ad induzione, un impianto di rifusione VAR, 7 forni di ricottura a metano e l'avvio di un nuovo stabilimento di forgiatura e che tali investimenti produttivi hanno portato la capacità produttiva di ASO a 180.000 tonnellate all' anno .
- 7) Che l' attuale situazione economica mondiale ha imposto una produzione prospettica per il 2009 - 2010 di circa 70.000 tonnellate pro anno.
- 8) Che in rapporto alle prospettive del mercato disponibile e prevedibile nel breve e medio periodo (2009 - 2011) la ASO Siderurgica SpA e la Rappresentanza Sindacale hanno analizzato e valutato gli effetti della detta crisi strutturale - sistemica mondiale sulla attuale struttura degli organici che , allo stato , ingenera prospetticamente inefficienze gestionali e squilibri nell' apparato tecnico - produttivo - amministrativo evidenziando un significativo profilo in termini di eccedenza strutturale .
- 9) Che in relazione alla detta problematica le RSU e Fiom-Cgil hanno richiesto all' Azienda l' avvio di un esame congiunto della situazione occupazionale .
- 10) Che nell' ambito dello svolgimento del detto esame congiunto le RSU e la Fiom-Cgil hanno sollecitato l' Azienda ad individuare soluzioni , in relazione al problema occupazionale , che ne riducano od annullino qualunque impatto di carattere sociale.
- 11) Che l' Azienda ha illustrato alle rappresentanze sindacali i contenuti del PIANO OCCUPAZIONALE per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2011 e le azioni preordinate ad affrontare il proprio futuro industriale mediante lo sviluppo della presenza e competitività nell' ambito del proprio mercato di riferimento e del relativo posizionamento in rapporto alle prospettive disponibili .
- 12) Che per questo , al fine di garantire uno stabile equilibrio economico , l' Azienda necessita di interventi strutturali di riduzione dei costi di produzione al fine di mantenere redditività e competitività .



- 13) Che pertanto l' Azienda , con riferimento alla crisi mondiale del settore siderurgico, ha rappresentato alla RSU e alla FIOM-CGIL la assoluta necessità di avviare un piano che consenta gli interventi prospettati sull' intera organizzazione produttiva - tecnica e amministrativa della ASO Siderurgica mirati al relativo ridimensionamento , in adeguamento ai volumi produttivi ed alle prospettive di mercato disponibili nel breve e medio periodo (2009 - 2011) , ad un livello massimo di struttura pari a circa 80 unità lavorative .
- 14) Che per le ragioni esposte si configura , conseguentemente , un significativo profilo in termini di eccedenza di manodopera rispetto all' attuale struttura degli organici costituito da 80 unità lavorative per il quale è risultata necessaria l' adozione di uno specifico PIANO OCCUPAZIONALE di protezione sociale .
- 15) Che il perseguimento di tale obiettivo potrebbe presupporre l'utilizzo in tutto o in parte della procedura di riduzione di personale di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991 n. 223.
- 16) Che , un uso ottimizzato di orari e turnazioni che coinvolgono l' intera Azienda finalizzato ad un utilizzo degli impianti produttivi nelle ore in cui costo e approvvigionamento dell' energia elettrica sono più favorevoli e l' associazione di un PIANO OCCUPAZIONALE per gestire la contrazione dei volumi produttivi e garantire occupazione e redditi dei lavoratori , sono strumenti di garanzia del mantenimento dell' intera struttura produttiva e tecnica aziendale sia sul piano delle professionalità presenti che come potenzialità produttiva in prospettiva della futura ripresa della normale attività .
- 17) Che Azienda, RSU e FIOM - CGIL , al fine di evitare l'espulsione di forza lavoro ritenuta eccedente , hanno individuato nello strumento dei CONTRATTI di SOLIDARIETÀ' di tipo "DIFENSIVO " ai sensi del combinato disposto dell' art. 1 del D.L 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 1984 n. 863 e dell'art. 5 , commi da 1 a 4 , del D.L. 20 maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni in Legge 19 luglio 1993 n. 236 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.M. 20 agosto 2002 n. 31445 uno strumento " alternativo " alla dichiarazione di esubero strutturale formalizzata dall' Azienda.
- 18) Che l' organico attuale della ASO Siderurgica risulta il seguente :

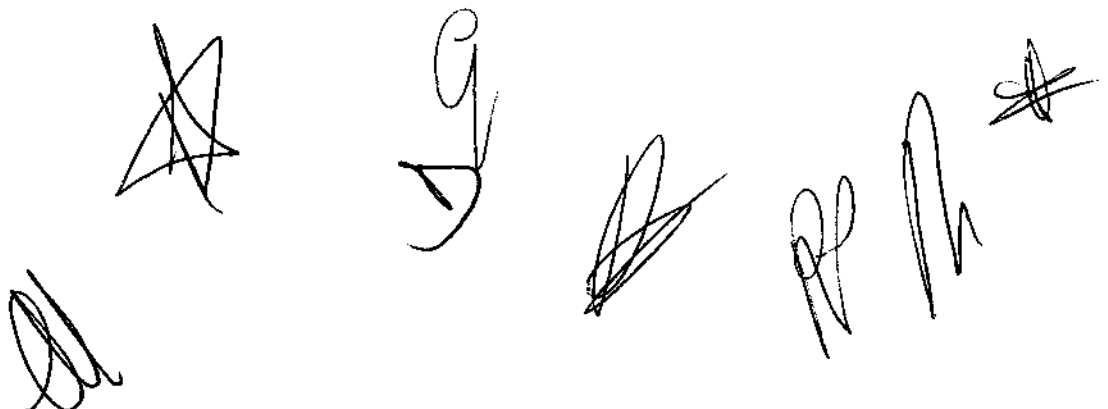
QUALIFICA	NUM
DIRIGENTI	3
IMPIEGATI	45
OPERAI	115
TOTALE LAVORATORI	163



TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti concordano quanto segue :

- I. Le premesse formano parte integrante della presente intesa .
- II. Le Parti , preso atto della situazione aziendale di cui alla premessa , hanno concordato di avviare un PIANO OCCUPAZIONALE che assicuri , da una parte , il ridimensionamento della struttura organizzativa aziendale adeguandola ai volumi produttivi disponibili nel breve e medio periodo consentendo , quindi, una prospettiva di continuità al sito industriale , e dall' altra, individui soluzioni efficaci finalizzate a contenere e ammortizzare gli effetti sul piano sociale .
- III. Le Parti quale misura alternativa al ricorso, da parte dell' Azienda, alla procedura di riduzione di personale concordano di garantire i presupposti per il conseguimento degli obiettivi riorganizzativi e ridimensionativi posti mediante l'utilizzo dei CONTRATTI di SOLIDARIETÀ di tipo " DIFENSIVO " ai sensi del combinato disposto dell' art. 1 del D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito con modificazioni in Legge 19 dicembre 1984 n. 863 e dell'art. 5 , commi da 1 a 4 , del D.L. 20 maggio 1993 n. 148 convertito con modificazioni in Legge 19 luglio 1993 n. 236 e successive modifiche ed integrazioni nonché del D.M. 20 agosto 2002 n. 31445 di durata biennale per il periodo dal 23 marzo 2009 al 22 marzo 2011 .
- IV. La ASO Siderurgica SpA , nel biennio considerato , disporrà una contrazione dell' orario contrattuale di lavoro , avendone verificato la praticabilità in considerazione delle specifiche caratteristiche tecniche , organizzative e produttive , che interesserà un totale di 160 lavoratori secondo dimensioni e articolazione funzionale (LAY - OUT) che sono stati oggetto di specifica intesa con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e la FIOM-CGIL .
- V. L' applicazione , per tutte le unità sopraindicate , comporterà la riduzione dell' orario di lavoro per una media complessiva aziendale massima del - 49,70 %.
- VI. La percentuale complessiva di riduzione dell' orario di lavoro così individuata sarà realizzata per sommatoria dei singoli periodi mensili di sospensione dei lavoratori interessati al Contratto di Solidarietà .



VII. Lo schema di utilizzo dei contratti di solidarietà viene congiuntamente individuato come segue :

	NUM.
DIP. IN FORZA	163
	NUM.
LAVORATORI NON INTERESSATI	3

ESUBERI DICHIARATI	ORE SETTIMANALI
80	3.200

REPARTI INTERESSATI ALLA RIDUZIONE DI ORARIO	NUM.	% RIDUZ.	ORE SOLIDARIETA'	ORE SOLIDARIETA'
			ANNUE	SETTIMANALI
ACCIAIERIA PRODUZIONE	63	49,63%	57.862	1.205
FOSSA	23	49,48%	21.094	439
VAR	5	49,57%	4.596	96
MANUTENZIONE MECCANICA ELETTRICA	17	49,78%	15.708	327
SERVIZIO QUALITA'	6	49,78%	5.544	116
AMMINISTRATIVI/COMMERCIALI /SERVIZI GENERALI	28	49,78%	24.611	513
ROTTAME	4	49,78%	3.692	77
LOGISTICA	4	49,70%	3.686	77
SPEDIZIONI	10	49,78%	9.240	193

TOTALE LAVORATORI IN SOLIDARIETA'	160
--	------------

49,70 MAX UTILIZZO AZIENDA	TOTALE ORE SETT. SOLID. 3.042
-4,93 CONGRUITA'	TOTALE ORE SOLID. ANNO 146.033

TOTALE AZIENDA
LAVORATORI IN SOLIDARIETA'

ORE LAVORABILI ANNO	ORE LAVORABILI SETT.
299.446	5.759
293.998	5.654

- VIII. Le Parti concordano che , al fine della migliore gestione organizzativa del personale in rapporto all' andamento dei volumi produttivi aziendali , la sospensione in solidarietà potrà eccedere mensilmente la percentuale per addetto , indicata nello schema che precede , con utilizzo sino a concorrenza della media complessiva aziendale massima così concordata.
- IX. Le parti convengono che il contratto di solidarietà in questione è idoneo a perseguire il suo scopo atteso che la percentuale di riduzione di orario concordata è tale che il totale del numero delle ore non lavorate dalla complessiva platea degli interessati al contratto stesso risulta inferiore nella misura del - **4,93 %** al numero delle ore che sarebbero state effettuate dai lavoratori dichiarati in esubero .

TOTALE ESUBERI	80
RID. ORE	
SETT. ESUBERI	3.200

VERIFICA CONGRUITA' % DIFFERENZA TRA ORE SETTIMANALI ESUBERI E ORE SETTIMANALI DIPENDENTI IN SOLIDARIETA'	
(% AMMESSA → + - 30 %)	

% scostamento	- 4,93 %
----------------------	-----------------

- X. Per effetto della suindicata riduzione di orario tutti gli istituti contrattuali e legali saranno riproporzionati all' effettiva prestazione eccezion fatta per il TFR per il quale trova applicazione la disposizione di cui all' art. 1 , comma 3 , della Legge 29 maggio 1982 n. 297 e all' art. 1 , comma 5 , della già citata Legge 19 dicembre 1984 n. 863 .
- XI. Il LAY - OUT delle riduzioni, come sopra previste , è stato definito e concordato tra le Parti con riferimento alle posizioni individuali dei lavoratori interessati secondo dimensioni e articolazione funzionale contenute nell' ALLEGATO 1 del presente VERBALE di ACCORDO che ne forma parte integrante.
- XII. Le parti convengono che nell' approntamento del detto LAY - OUT delle riduzioni di orario si è applicato , in fase preliminare , un modello organizzativo finalizzato principalmente a distribuire in maniera uniforme il gravame delle sospensioni in solidarietà a livello individuale ma che , tale soluzione , potrebbe risultare non congrua , nel corso dell' applicazione del PIANO OCCUPAZIONALE biennale , in rapporto a eventuali problematiche di saturazione dei volumi produttivi riferite agli andamenti delle unità organizzative aziendali. A tal proposito le parti concordano di verificare entro il prossimo giugno 2009 la situazione aziendale con possibilità di revisione concertata del detto modello applicativo in rapporto alle soluzioni adottate in termini di riduzione dell'orario di lavoro a livello individuale sempre , comunque , nel rispetto della percentuale massima del 49,70 % concordata .



XIII. Nell'ambito dell'intervento dei CONTRATTI di SOLIDARIETA' di tipo " DIFENSIVO " di cui sopra le Parti concordano :

- Che le modalità attuative della solidarietà, di concerto con le esigenze tecnico produttive aziendali , saranno oggetto di specifiche verifiche , intese e programmazioni in appositi incontri da tenersi con la RSU con cadenze mensili preconcordate e, comunque, su richiesta delle parti.
- Che al fine di soddisfare temporaneamente esigenze di maggior lavoro potranno essere concordate tra le Parti deroghe , nel senso di una minore riduzione di orario , così come già determinata nell'ambito dei CONTRATTI di SOLIDARIETA' previa informativa specifica alla RSU .
- Che al fine di soddisfare temporaneamente esigenze di intensificazione delle prestazioni lavorative nell'ambito di settori aziendali preposti alla manutenzione o altri tecnici e produttivi potrà essere concordato tra le Parti l'utilizzo della flessibilità .

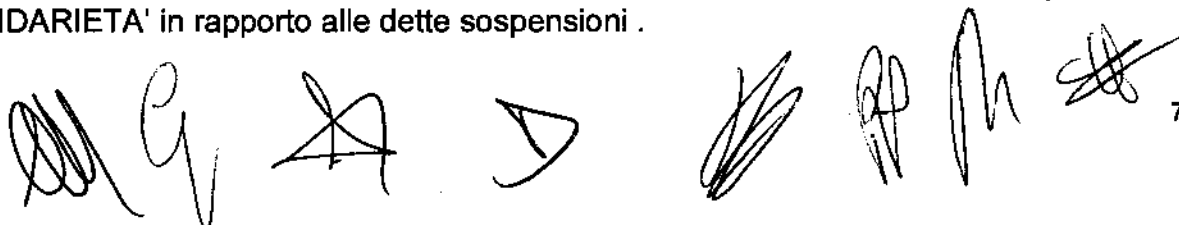
XIV. L' Azienda nel periodo di intervento dei CONTRATTI di SOLIDARIETA' si impegna a garantire il sostegno al reddito dei lavoratori sospesi in Solidarietà , in rapporto alle sospensioni a livello individuale , mediante riconoscimento delle seguenti integrazioni salariali :

INTEGRAZIONI SALARIALI

- a) L' Azienda si impegna a corrispondere mensilmente, a tutti i lavoratori sospesi in SOLIDARIETA' per una percentuale fino al 20%, una integrazione salariale lorda oraria di un'ora (1) per settimana di sospensione.
- b) L'Azienda con le medesime modalità integrative e di calcolo , si impegna a corrispondere , a tutti i lavoratori sospesi in SOLIDARIETA' per una percentuale compresa tra il 21 e il 35 %, una integrazione salariale lorda oraria di 1 ora e mezza (1,5) per settimana di sospensione.
- c) L'Azienda , con le medesime modalità integrative e di calcolo , si impegna a corrispondere , a tutti i lavoratori sospesi in SOLIDARIETA' per una percentuale compresa tra il 36 e il 49,70 % , una integrazione salariale lorda oraria di due (2) ore per settimana di sospensione.

INTEGRAZIONI RATEI

L'Azienda si impegna a garantire il 100 % dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità , ferie e PAR , Premi collettivi aziendali e PDR a tutti lavoratori sospesi in SOLIDARIETA' in rapporto alle dette sospensioni .



7

XV. L'Azienda garantirà l'anticipo mensile delle spettanze di CIGS alle normali scadenze di paga con le modalità previste dalla specifica normativa di riferimento.

XVI. L'azienda garantirà il servizio mensa e la relativa pausa anche nei casi in cui la prestazione lavorativa si inferiore al livello minimo contrattualmente previsto.

Letto, confermato e sottoscritto

Le Parti

Per la ASO SIDERURGICA SpA

Francesco Uberti

Giulio Severino

gest. del 1°



Per la FIOM CGIL di Brescia



Per la RSU della ASO SIDERURGICA SpA

Noni Bressan
Brescia
Donin